



Uoc Servizi tecnici e Patrimoniali

ALLEGATO 04

"CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO"

OSPEDALE DI BASSANO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE GRUPPI FRIGO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a)

AULSS7_2026_00328

ID SINTEL 218263753

II RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Francesca Chiara Carollo

SOMMARIO

1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	1
2	OGGETTO.....	1
3	IMPORTO.....	2
4	STIPULA DEL CONTRATTO	3
5	GARANZIE	3
6	VIGILANZA E CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE	3
7	RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AFFIDATARIO	4
8	INIZIO DELLE PRESTAZIONI - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE.....	4
9	ORDINI DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI	4
10	MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO.....	5
11	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	5
12	DISCIPLINA DEI PAGAMENTI	6
13	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
14	PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART. 126 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023	7
15	RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO.....	7
16	PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	8
17	SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI	8
18	RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	9
19	SEGRETEZZA E PRIVACY	10
20	CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	10
21	CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01	10
22	ACCESSO AGLI ATTI.....	11
23	CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	11
24	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE.....	11

1 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche equivale ad uno schema di Contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023.

2 **OGGETTO**

L'oggetto della prestazione consiste nella riparazione dei gruppi frigoriferi installati presso la centrale frigorifera dell'Ospedale "San Bassiano" per la produzione di acqua refrigerata ai fini di condizionamento dell'intera Struttura Ospedaliera.

L'intervento si rende necessario per il corretto funzionamento del gruppo frigorifero in previsione della stagione estiva.

In particolare, le opere che verranno realizzate sono le seguenti:

1. Riparazione perdita scatola cuscinetto alta velocità - unità RC-1:
 - Fuori servizio del refrigeratore con inibizione temporanea all'avviamento
 - Recupero carica di refrigerante e conseguente stoccaggio in n°1 bombolone in vuoto, successiva pesatura*
 - Disassemblaggio piattello di alta velocità del compressore
 - Fornitura e sostituzione oring di tenuta della flangia descritta, ivi compresa oring del sensore di prossimità
 - Riassemblaggi finali delle componenti descritte
 - Pressatura in Formingas (miscela tracciante azoto e idrogeno), per ricerca perdite e verifica ermeticità generale, con focus su componenti rimpiazzati
 - Essiccamento (vuoto spinto) al circuito frigo
 - Ricarica freon precedentemente estratto
 - Riavviamento dell'unità, verifica pressioni e temperature in esercizio, compatibilmente al carico termico da smaltire
 - Sopralluogo di ricerca perdite e verifica ermeticità entro 30 gg dall'avvenuta riparazione, secondo il DPR 146/18 FGAS normativa vigente

2. Fornitura e sostituzione scheda inverter olio e tenuta meccanica con relativo rabbocco di refrigerante mancante - unità RC-1:
 - Fuori servizio del refrigeratore con carica di refrigerante precedentemente stoccata in un bombolone
 - Disassemblaggio giunto e semi giunto meccanico del compressore, fornitura e sostituzione Kit tenuta meccanica assiale revisionata, comprensiva di orings di tenuta
 - Riassemblaggio inverso delle componenti con coppie di serraggio corrispondenti, allineamento drive-line (motore - giunti meccanici - compressore)
 - Fornitura e sostituzione scheda Inverter comando pompa centrifuga del serbatoio olio
 - Pressatura in Formingas (miscela tracciante azoto e idrogeno), per ricerca perdite e verifica ermeticità generale, con focus su componenti rimpiazzati
 - Essiccamento (vuoto spinto) al circuito frigo
 - Ricarica freon precedentemente estratto, fornitura e rabbocco freon R134a Kg 94 risultato mancante dopo avvenuta pesatura intercorsa e necessario al raggiungimento della carica completa nominale
 - Riavviamento dell'unità, verifica pressioni e temperature in esercizio, compatibilmente al carico termico presente da smaltire

-
- Sopralluogo di ricerca perdite e verifica ermeticità entro 30 gg dall'avvenuta riparazione, secondo il DPR 146/18 FGAS normativa vigente
3. Sostituzione valvole sicurezza - unità RC1 e RC2:
- Fermata dei refrigeratori (uno alla volta, a rotazione), con provvisoria inibizione all'avviamento
 - Fornitura e sostituzione valvole di sicurezza LP/HP, attraverso intercettazione rubinetti di intercettazione/deviatori
 - Attività di ricerca perdite e verifica ermeticità su componenti rimpiazzati
 - Consegna dei certificati di conformità PED cartacei di ogni singolo organo di sicurezza
 - Riavviamento unità con verifica generale di funzionamento
 - Sopralluogo di ricerca perdite e verifica entro 30 gg dall'avvenuta revisione, secondo il DPR 146/18 FGAS normativa vigente
4. Lavaggio gruppi frigo - RC1-RC2-TRANE
- Fermata delle unità (una alla volta, a rotazione), messa in sicurezza con inibizione temporanea alla partenza
 - Intercettazione valvole di sezionamento circuito idraulico acqua di torre, con svuotamento fluido dagli scambiatori interessati al passaggio dell'acqua di raffreddamento
 - Lavaggio chimico tubazioni interne dei condensatori e scambiatori raffreddamento motori elettrici
 - Neutralizzazione delle superfici con apposito prodotto e successivo smaltimento (a nostro carico)
 - Apertura casse d'acqua e scovolatura meccanica ad alta pressione di tutte le tubazioni presenti
 - Flussaggio di tutti i tubi con acqua di rete
 - Chiusura casse d'acqua con relativa sostituzione guarnizioni di tenuta, riapertura valvole di sezionamento linee idrauliche con reintegro fluidi e spurgo incondensabili (a Vostro carico)
 - Riavviamento delle unità York con controllo pressioni, temperature in esercizio e riscontro approach agli scambiatori (grado di pulizia), compatibilmente al carico termico da smaltire

3 IMPORTO

In funzione della miglior offerta ricevuta, il costo dell'intervento risulta pari a € 59.700,00, oltre IVA 22%, di cui € 1.194,00 per oneri della sicurezza, come da DUVRI.

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14 del Dlgs 36/2023 la stima dei costi della manodopera sono stimati pari a € 17.500,00, oltre all'IVA.

Con l'offerta la Ditta dichiara di aver esaminato e di avere idonea conoscenza del luogo di esecuzione dell'appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto.

L'offerta sarà da considerare onnicomprensiva di qualsivoglia costo o spesa accessoria e non sarà soggetta in nessun caso a modifiche o revisione. Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui la ditta affidataria potrà eventualmente servirsi (qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge) sono da considerarsi comprese nell'importo del contratto.

Per quanto sopra esposto, la Ditta non potrà richiedere maggiori oneri economici e non potrà trarre motivi per vantare diritti o pretese di sorta diversi da quelli previsti dalle condizioni contrattuali.

4 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto a corpo verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 tramite lettera commerciale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali rimangono a carico della Ditta affidataria.

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta presentata dalla Ditta Affidataria;
- il Protocollo di legalità.

5 GARANZIE

Come previsto dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è richiesta la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

La ditta affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza di assicurazione, anche propria, in corso di validità con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'intervento in affidamento. L'importo della somma assicurata dovrà corrispondere almeno a quello del contratto.

Tale polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori in affidamento il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

6 VIGILANZA E CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.lgs. 36/2023 nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Il direttore dei lavori, opererà in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché le prestazioni siano eseguite a regola d'arte.

Il direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'intervento ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, secondo le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Il direttore dei lavori nell'esercizio delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da uno o più direttori operativi che potranno essere presenti durante tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni e che collaboreranno con il direttore dei lavori al controllo tecnico e contabile dell'intervento.

7 RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AFFIDATARIO

La ditta affidataria dovrà indicare, la persona fisica designata come referente o, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana e del direttore dei lavori per tutto quanto attiene allo svolgimento delle lavorazioni oggetto di affidamento. In caso di temporanea assenza, del referente designato, la ditta affidataria dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

8 INIZIO DELLE PRESTAZIONI - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE

L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione della Ditta affidataria.

L’inizio dei lavori e il tempo utile per dare ultimate le prestazioni saranno concordate con il Direttore dei Lavori. La Ditta ha l’obbligo di eseguire le prestazioni comprese nell’appalto, **in giorni 8 (otto) lavorativi dalla data del verbale di consegna.**

È facoltà della Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana) procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 50 comma 6 del D.lgs 36/2023; nel caso di mancata stipula del contratto alla Ditta Affidataria sarà corrisposto il rimborso per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dei lavori.

Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante si applica l’art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora cause di forza maggiore, od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere del lavoro, il Direttore dei Lavori su segnalazione della Ditta Affidataria, potrà ordinare la sospensione delle prestazioni per il tempo necessario; cessate le cause, il Direttore dei Lavori dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

La Ditta affidataria, che per cause a sé non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 su tale istanza decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori.

9 ORDINI DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI

L’intervento non dovrà per nessun motivo impedire interferire o limitare le normali attività sanitarie in corso nella struttura per cui gli stessi dovranno essere eseguiti con tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari per non creare pericoli o disagi al personale ed agli utenti e alla funzionalità delle attività sanitarie.

In considerazione della natura degli interventi in questione, è essenziale nel corso degli stessi, assicurare sicurezza e continuità di funzionamento delle aree limitrofe al luogo di esecuzione degli interventi stessi.

Le zone di lavoro oggetto degli interventi dovranno essere opportunamente segregate, eventuali interventi che comportino interruzioni o condizionamento o limitazioni di aree e/o temporanei “stacchi” d’impianti che coinvolgano le attività in corso, anche sanitarie, dovranno essere concordati col Direttore dei lavori. In tal caso potranno essere

disposte giornalmente dal Direttore dei lavori specifiche prescrizioni in relazione ad attività sanitarie eventualmente in corso.

10 MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9, d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'affidatario l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza che l'affidatario possa far valere la risoluzione del contratto. A tal fine si osserva l'art. 5, comma 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

REVISIONE PREZZI :

La revisione dei prezzi sarà valutata in conformità all'articolo 60 e all'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 così modificato dal D.lgs. 209/2024 e si attiverà al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3, lettera a) e del comma 4-quater del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante valuta l'effettiva alterazione, delle condizioni iniziali dell'appalto e conseguentemente riconosce la revisione dei prezzi nel caso in cui accerti una concreta e rilevante variazione dei prezzi, tale da determinare l'impossibilità di svolgere le prestazioni alle stesse modalità e condizioni previste.

La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita procedura avviata d'ufficio dalla stessa stazione appaltante.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Dlgs 36/2023. La revisione prezzi non produce effetti retroattivi.

11 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 i contratti relativi a lavori sono soggetti a collaudo ai fini della certificazione del rispetto delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Per l'appalto di cui trattasi il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dei lavori, così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023.

12 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Ultimate le prestazioni, il DL redigerà idonea contabilizzazione delle prestazioni effettuate sulla base dei rapportini firmati dalla Ditta, vistati dal DL e presentati dalla ditta. L'importo del contratto spettante alla ditta affidataria sarà corrisposto al 100% a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni effettivamente eseguite.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate, nel termine di 30 giorni data fattura.

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. a seguito del benessere del Direttore dei Lavori.

Il pagamento del dovuto avrà luogo, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Affidatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Affidatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Affidatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

14 PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART. 126 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta affidataria delle penali secondo quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

Il contratto può essere risolto di diritto dalla Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione alla ditta affidataria, nelle seguenti ipotesi:

- a. mancato adempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii., relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari;
- b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali;
- c. in caso di subappalto non autorizzato;
- e. mancato rispetto dei Protocolli di Legalità.
- f. inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;
- g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del Dlgs 36/2023, dandone un preavviso a mezzo PEC alla Ditta affidataria.

In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante la ditta affidataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c.

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato, previa presentazione della documentazione giustificativa delle prestazioni e delle spese sostenute.

16 PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione alle prestazioni da svolgersi.

È tenuta altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana) e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

La Ditta affidataria esonera pertanto fin da ora la Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana), nella maniera più ampia, di qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

La Ditta affidataria, per una corretta esecuzione delle lavorazioni, dovrà mettere a disposizione personale tecnico specificatamente istruito, addestrato, di comprovata esperienza e in numero adeguato all'esecuzione di quanto richiesto.

La Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana) è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana) e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

17 SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

È ammesso il ricorso al subappalto, nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'intenzione di procedere a subappalto di uno o più prestazioni dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D.lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si specifica che ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali e dovrà garantire assoluta analogia di prestazioni rispetto a quanto richiesto alla ditta affidataria.

La Ditta è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della ditta affidataria che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

La ditta affidataria che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. E' fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione. La Stazione Appaltante, a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024 nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del medesimo del Dlgs 36/2023.

SUB-CONTRATTI: è fatto obbligo alla ditta affidataria di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto della specifica prestazione affidata. Inoltre, è fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

18 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Stazione Appaltante (ULSS 7 Pedemontana) è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto.

La Ditta affidataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'affidatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto alle prestazioni affidate, possa derivare alla Stazione Appaltante (ULSS 7 Pedemontana), a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda ULSS sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

La Ditta affidataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'appalto di cui trattasi.

La responsabilità complessiva dell'operatore economico, sia extracontrattuale che per inadempimenti nell'esecuzione del servizio, è limitata al corrispettivo contrattualmente previsto. In ogni caso l'operatore economico non sarà responsabile nei confronti del Committente per danni indiretti e consequenziali, come mancato guadagno o perdita di contratti o di

opportunità di affari. L'operatore economico non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per inadempimento o ritardo, ove questo si sia verificato per caso fortuito o cause di forza maggiore e per cause riconducibili ad una condotta del Committente o del suo personale. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1229 del Codice Civile, la presente disposizione non deve essere intesa nel senso di escludere o limitare la responsabilità dell'operatore economico in caso di dolo o colpa grave.

19 SEGRETEZZA E PRIVACY

La ditta affidataria si impegna a far rispettare questa clausola di segretezza ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori ai sensi della normativa sulla privacy (GDPR 679/16 e D.lgs. 196/03 e smi). In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante (Ulss 7 Pedemontana) ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione Appaltante (ULSS 7 Pedemontana).

20 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante.

21 CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01

La ditta affidataria si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla documentazione di procedura selettiva.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Azienda a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. La ditta affidataria si impegna, inoltre, a manlevare l'Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione di tale impegno.

La ditta affidataria si impegna inoltre ad osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allegato alla documentazione di gara.

22 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 35 del D.Lgs. 36/2023.

23 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa la clausola arbitrale.

24 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLE LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE

Per i lavori impiantistici relativi all'appalto di cui trattasi vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008, che dovranno rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. In particolare, l'operatore economico dovrà possedere la specifica abilitazione prevista dall'art. 1 comma 2 lett c), e) del citato D.M. 37/2008.

Si applica quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 37/2008:

punto 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5 (art. 7 comma 1 del DM 37/2008);

punto 2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. (art. 7 comma 3 del DM 37/2008).